

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

B.A. FILM FACTORY

detta anche **BAFF** – B.A. Film Festival

Sede legale: Via B. Milani n. 2 – 21052 Busto Arsizio (VA) · Registrata il 31 gennaio 2003 · Durata sino al 30 giugno 2050

Capo I – Denominazione, Sede e Durata

Art. 1 – Denominazione

È costituita un'Associazione denominata **B.A. FILM FACTORY**, detta anche più brevemente **BAFF**.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Busto Arsizio, Via B. Milani n. 2.

Art. 3 – Durata

L'associazione è duratura sino al 30 giugno 2050.

Capo II – Scopo, Oggetto Sociale e Soci

Art. 4 – Scopo e Oggetto Sociale

Scopo dell'Associazione, che non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali e di promozione dell'attività nel campo degli spettacoli con particolare riguardo all'attività nel campo cinematografico, è la promozione e la gestione del festival denominato "B.A. Film Festival" e di tutte le attività inerenti o connesse.

L'attività potrà essere svolta sia direttamente sia indirettamente, in forma di supporto, ausilio, concorso o collaborazione di qualsivoglia specie con altri Enti esercenti attività analoghe, simili o connesse.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà promuovere tavole rotonde, dibattiti, incontri nonché occasionalmente organizzare raccolte di fondi con qualsiasi mezzo o forma. Potrà bandire concorsi di qualsiasi tipo, basati su meriti artistici o professionali o di ogni altra specie, o basati sulla sorte o sull'abilità. Potrà dare riconoscimenti e premi a persone o enti operanti nei settori cui è rivolta l'attività dell'associazione o che abbiano prestato la propria opera a favore dei detti settori.

Potrà infine dotarsi di libri, pubblicazioni, e di quanto altro occorrerà, sia come beni che come servizi, potrà curare edizioni, stampe, realizzazioni di filmati, potrà realizzare spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni di ogni tipo e specie e svolgere in genere ogni attività ritenuta utile per lo scopo sociale.

L'Associazione è retta da principi di libertà e volontarietà.

Art. 5 – Ammissione dei Soci

Saranno ammessi come Soci – a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo – coloro i quali manifestino il desiderio di collaborare al raggiungimento delle finalità della Associazione e non abbiano motivi di contrasto con altri Soci.

Art. 6 – Categorie di Soci

Sono Soci aderenti all'Associazione:

- i Fondatori;
- i Soci Ordinari;
- i Benemeriti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per il Socio maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea su ogni materia posta in discussione. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno pari diritti e partecipano pienamente di tutti i benefici, i diritti e gli obblighi derivanti dalla qualità di Socio. La qualifica di socio è intrasmissibile.

Sono *fondatori* coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione. Sono *Soci ordinari* coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Sono *Benemeriti* coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento; in assenza di provvedimento di accoglimento entro tale termine, la domanda si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione.

Art. 7 – Perdita della qualità di Socio

Perdono la qualità di Soci coloro che di fatto non facilitino il raggiungimento delle finalità dell'Associazione o intrattengano con gli altri Soci ed il sodalizio rapporti non improntati a correttezza e lealtà. L'esclusione del Socio è disciplinata dall'art. 25.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, nel qual caso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica.

Capo III – Organi dell'Associazione

Art. 8 – Organi sociali

Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci aderenti all'Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- i Comitati Esecutivi;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;

- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato d'onore.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere sono attribuibili anche a un'unica persona.

Assemblea

Art. 9 – Convocazione e riunioni

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Ad essa hanno diritto di intervenire tutti i Soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, il secondo lunedì di ottobre alle ore 21.00 presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Lombardia. Occorrendo, si riunirà il successivo mercoledì, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione. L'ordine del giorno sarà affisso nei locali della sede sociale nei venti giorni anteriori all'assemblea.

I Soci possono essere convocati in assemblea dal Presidente o dal Segretario in qualunque momento e devono essere convocati quando ne sia fatta domanda da almeno cinque Soci, mediante comunicazione scritta esposta presso la sede sociale nei venti giorni anteriori all'adunanza.

Art. 10 – Competenze deliberative

L'Assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo, sulle nomine degli Organi Sociali venuti a scadere, sulle modifiche dello Statuto, sull'approvazione dei regolamenti, sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione e su ogni altra materia che il Consiglio Direttivo, o almeno cinque Soci, abbiano ritenuto di mettere all'Ordine del Giorno.

Ogni Socio maggiore di età ha diritto a un voto, qualunque sia il numero o il valore delle quote associative da lui sottoscritte e qualunque sia la sua qualifica di Socio (Fondatore, Ordinario o Benemerito).

Art. 11 – Presidenza e deliberazioni

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che rappresenti almeno più di un quarto dei Soci. In seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Consiglio Direttivo

Art. 12 – Composizione e durata

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da 3 a 20 Consiglieri liberamente eletti dall'assemblea. Possono far parte del Consiglio Direttivo anche persone che non siano socie dell'associazione.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Può inoltre nominare il Comitato Esecutivo.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica sino a revoca o dimissioni o per la diversa durata stabilita all'atto della nomina. I Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio, il Consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione mediante cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 13 – Riunioni e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario ed alle quote sociali, nonché quando il Presidente o il Segretario lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno altri due Consiglieri.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da altro Consigliere nominato dai presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'astensione si computa come voto negativo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 14 – Poteri

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e del Festival, con ogni facoltà di compiere qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, senza limitazioni. Potrà, se lo riterrà necessario, modificare il nome del festival, con deliberazione approvata dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ai Comitati Esecutivi nonché attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio è comunque tenuto a redigere ed approvare il rendiconto preventivo e consuntivo.

Presidente – Segretario – Tesoriere

Art. 15 – Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione ad altri Consiglieri o anche a terzi estranei al Consiglio, per singoli atti o categorie di atti.

Al Presidente compete, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e fa parte, di diritto, dei Comitati Esecutivi.

Art. 16 – Segretario

Il Segretario può convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, dei Comitati Esecutivi nonché del Libro dei Soci dell'Associazione.

Art. 17 – Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della Cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il rendiconto consuntivo e quello preventivo.

Comitati Esecutivi – Probiviri – Comitato d'Onore**Art. 18 – Comitati Esecutivi**

I Comitati Esecutivi, se nominati, sono composti dal Presidente e/o dal Segretario, nonché da quegli altri membri del Consiglio Direttivo che siano stati designati dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

Il Comitato Esecutivo non ha poteri di rappresentanza ed ha unicamente i poteri e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. La convocazione può essere fatta senza formalità di sorta, anche verbalmente.

Con il parere favorevole del Presidente e del Segretario, i Comitati Esecutivi possono attribuire compensi ai loro componenti investiti di particolari incarichi.

Art. 19 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti che sostituiscono gli effettivi in ogni caso di cessazione; è nominato dall'Assemblea e dura in carica per un massimo di sette anni; è irrevocabile dall'Assemblea.

Decide inappellabilmente, ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Ad esso è demandata la risoluzione di tutte le controversie che riguardino l'associazione, i suoi organi o alcuni tra essi. Svolge pure il controllo dei conti e dei rendiconti, qualora lo richiedano Soci che rappresentino almeno un quarto dell'Associazione o quando lo ritenga autonomamente opportuno.

Art. 20 – Comitato d'Onore

Il Comitato d'onore è nominato dal Consiglio Direttivo di anno in anno ed è composto da Soci che abbiano dato un particolare impulso all'attività dell'associazione, che abbiano un elevato profilo personale e professionale. Promuove autonomamente tutte quelle iniziative che ritiene utili per migliorare l'attività dell'associazione.

Patrimonio, Libri Sociali, Esercizi e Rendiconto Annuale**Art. 21 – Patrimonio e entrate**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone, oltre che del detto patrimonio iniziale, delle seguenti entrate:

- dei versamenti dei Soci;
- delle liberalità comunque ricevute;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di prestazioni, finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. I versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto; non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione.

Art. 22 – Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Comitati Esecutivi nonché il Libro dei Soci.

Il libro Soci e il libro verbali delle adunanze sono visibili dai Soci che ne facciano motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 23 – Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale decorre dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione dell'Associazione. Entro il 30 settembre di ogni anno verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, su iniziativa del Tesoriere, il rendiconto economico, redatto con applicazione del principio della competenza economica, nonché il rendiconto finanziario, redatto in base al criterio di cassa e integrato coi debiti e crediti esistenti a fine esercizio e con l'elenco dei beni dell'Associazione.

Sulla base dei predetti documenti e delle previsioni per l'attività futura, il Consiglio Direttivo determinerà la quota associativa annua per l'esercizio seguente.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. In nessun caso i Soci potranno ricevere fondi a fronte delle quote sottoscritte o per la loro qualifica di Soci. Gli avanzi di gestione saranno impiegati per i fini istituzionali.

Esclusione dei Soci – Controversie

Art. 25 – Esclusione

La qualità di Socio si perde, oltre che per quanto previsto all'art. 7, per morte, interdizione, inabilitazione, per rinuncia, per morosità accertata dal Consiglio o presunta, per indegnità dichiarata dal Consiglio e approvata dai Proviviri.

La morosità si presume qualora il Socio non provveda al pagamento della quota annuale entro il 15 dicembre di ogni anno o entro 10 giorni dalla diversa data fissata dal Consiglio per il pagamento.

Al Socio escluso non compete null'altro che il diritto al rimborso delle quote di anni futuri eventualmente anticipate. Contro l'esclusione il Socio può appellarsi al Collegio dei Proviviri.

Art. 26 – Controversie

Tutte le eventuali controversie di carattere sociale fra i Soci, e fra questi e l'Associazione o i suoi organi e comunque qualunque controversia che sorgesse in dipendenza dell'interpretazione o esecuzione delle norme del presente Statuto, saranno sottoposte all'esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri, che provvederà come indicato all'art. 19.

Con l'adesione all'Associazione il Socio designa irrevocabilmente come arbitro per ogni controversia il Collegio dei Probiviri.

Scioglimento

Art. 27 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione avverrà per scadenza del termine di durata o sarà deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale di Busto Arsizio il 31 gennaio 2003, al n. 462 – Serie 3.

Originale firmato dai Soci Fondatori depositato in sede legale.